

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

122° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra» (2877), d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
CAPPELLI (DC), relatore alla Commissione .. 2

«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previ-

denza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi» (868-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri; d'Amato Luigi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 7, 8
NERI (DC), relatore alla Commissione 4
PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro 8

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra» (2877), d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra», d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo, Colucci Francesco, Bellocchio, Orsini Bruno, Caria, Scovacricchi, Rosini, Biondi, Patria, Santoro, Rebecchi, Anselmi, Bruzzani, Martino, Baghino, Coloni, Carrus, Sannella, Vairo, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Cavigliasso, Cimmino, Ferrari Bruno, Gelpi, Loiero, Lombardo, Malvestito, Nucci Mauro, Pisicchio, Sapienza, Tealdi, Saretta, Russo Vincenzo, Sanza, Martuscelli, Zuech, Sanese, Tancredi, Savio, Ronzani, Sanfilippo, Samà, Cavicchioli, Poggiolini, Galante e Taddei, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cappelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera, tende anzitutto a ritoccare i trattamenti pensionistici di base relativi alla tabella C, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

La citata tabella riguarda tutti i mutilati e gli invalidi di guerra, circa 240.000 soggetti, che vengono classificati, a seconda delle mutilazioni e delle invalidità subite, in otto categorie. Si prevedono aumenti gradualmente a partire dal 1° gennaio 1991, che vanno da un massimo di 300.000 lire ad un minimo di 90.000 lire annue.

Già con la legge n. 422 del 1990, con decorrenza 1° maggio 1990, i citati trattamenti pensionistici di base relativi alla tabella C avevano subito un aumento di modesta entità per le scarse disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla legge finanziaria per il 1990 che, d'altronde, dovevano essere utilizzate con urgenza per evitare il pericolo di perdita di finanziamenti.

Nella discussione ampia ed approfondita sviluppatasi in sede di approvazione della citata legge n. 422 venne più volte sottolineata la necessità di un successivo provvedimento, già all'esame della Camera, che consentisse di adeguare in modo più equo il trattamento complessivo della pensione base dei mutilati ed invalidi di guerra.

Il provvedimento ora al nostro esame si pone nell'ottica suggerita dalla citata legge, avendo tenuto anche conto del necessario coordinamento. Lo stanziamento di 40 miliardi annui previsto per il triennio

1991-1993 consente un adeguamento complessivo, anche in relazione a quanto già disposto dalla legge n. 422, maggiormente equo per la categoria interessata, pur accogliendone in modo limitato le legittime aspettative.

Sento a questo punto il dovere di informare i colleghi e soprattutto il Governo che questa Commissione, nella seduta del 22 dicembre 1990, nell'approvare la legge n. 422, resasi conto che i fondi disponibili non permettevano un adeguamento di tutte le pensioni di guerra, approvava all'unanimità un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegnava quest'ultimo a reperire i fondi per i miglioramenti delle cosiddette «pensioni indirette di guerra», riferite ai congiunti dei caduti militari e civili. Tale ordine del giorno recita: «La 6^a Commissione permanente, in sede di approvazione del provvedimento riguardante "Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio", rilevato che il ridotto stanziamento disponibile in bilancio non ha permesso di approvare adeguati benefici a favore dei titolari delle pensioni di guerra indirette e di reversibilità, considerato che tali pensioni hanno la necessità di essere adeguate alla stessa stregua delle altre pensioni di guerra, impegna il Governo a reperire i fondi al fine di permettere un congruo adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti e di reversibilità, sulla base del principio che gli stessi vengono erogati a titolo di risarcimento del danno subito a causa della guerra».

Il disegno di legge al nostro esame non riguarda quest'ultima categoria citata nell'ordine del giorno, mentre la legge n. 422 ha previsto un modesto aumento, quale riconoscimento di carattere morale e non certo economico, soltanto per la tabella G (vedove ed orfani di guerra). Le vedove ed i genitori di caduti in guerra percepiscono attualmente pensioni dell'importo mensile di lire 158.000 per i genitori e di lire 316.000 per le vedove di guerra. Se il Governo è in grado di reperire un ulteriore modesto finanziamento - penso che una decina di miliardi possa essere sufficiente - il relatore potrebbe presentare un emendamento tale da consentire un simbolico beneficio economico anche a queste categorie escluse, in modo da riconoscere pari dignità indistintamente a tutte le categorie aventi diritto alle pensioni di guerra.

Il disegno di legge in discussione prevede all'articolo 1 l'aumento annuo dei trattamenti pensionistici di base, di cui alla citata tabella C, con decorrenza 1^o gennaio 1991, nella misura sopra indicata. L'articolo 2 introduce nuovi criteri per il riconoscimento, ai fini della classifica complessiva, dell'interdipendenza e della concausa di infermità sopravvenute a carico dello stesso organo o apparato. L'articolo 3 estende il beneficio della richiesta anche nominativa dell'accompagnatore a tutti i grandi invalidi di guerra decorati con medaglia d'oro al valor militare, indipendentemente dal tipo di menomazione.

L'articolo 4 riguarda la composizione della commissione medica superiore. L'articolo 5 riafferma con maggiore precisione l'irrilevanza ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali dei trattamenti pensionistici di guerra, derivante dalla natura risarcitoria dei trattamenti stessi, per cui le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità per cause di guerra non costituiscono reddito.

L'articolo 6 riguarda la decorrenza dei benefici accessori, mentre l'articolo 7 prevede il finanziamento del provvedimento al nostro esame per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura di 40 miliardi annui.

Come già ho avuto occasione di dire, questo provvedimento costituisce un'altra tappa positiva del lungo cammino verso il definitivo riassetto normativo dei trattamenti pensionistici di guerra, che ancora una volta è opportuno auspicare venga approvato in tempi brevi, facendo notare per inciso che, dalla fine della seconda guerra mondiale, le leggi esaminate in materia sono state circa 90.

Chiedo quindi alla Commissione di approvare con sollecitudine il disegno di legge, peraltro molto atteso dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta e contemporaneamente di fissare, quale termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 2877, le ore 12 di mercoledì 17 luglio 1991.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi» (868-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri; d'Amato Luigi ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola, Alagna, Alberini, Amodeo, Aniasi, Balzamo, Barbalace, Borgoglio, Buffoni, Cardetti, Cavicchioli, Cerofolini, Colucci, Cristoni, Curci, De Carli, Ferrarini, Fiandrotti, Fincato, Lodigiani, Maccheroni, Mastrantuono, Orciari, Polverari, Piermartini, Pietrini, Piro, Rais, Reina, Renzulli, Sanguineti, Tiraboschi e Zavettieri; d'Amato Luigi, Calderisi, Pannella, Rutelli, Stanziani Ghedini e Vesce.

Prego il senatore Neri di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

NERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame prende le mosse - come è ben noto - dal provvedimento avente il numero 868 (atto Senato), presentato dall'allora ministro del tesoro, onorevole Amato, il quale, nell'arco di venti articoli, si proponeva di perseguire obiettivi di recupero

dell'efficienza della gestione degli istituti di previdenza attraverso norme di immediata applicazione, secondo una revisione generale ed organica degli attuali ordinamenti dei suddetti istituti e dei moduli organizzativi e gestionali dei servizi amministrativi, da realizzarsi mediante norme di delega al Governo.

L'esigenza di una normativa così finalizzata si era fatta pressante oltre che per i numerosi ed importanti compiti svolti dagli istituti di previdenza, la cui gestione interessa circa un milione e mezzo di dipendenti pubblici e mezzo milione di pensionati, anche per il fatto che l'attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sulla ricongiunzione, aveva comportato circa 650.000 domande (mi pare che oggi siamo arrivati a circa 800.000).

Dopo ampio dibattito ed approfondimento della materia, il Senato, in data 5 ottobre 1989, giungeva all'approvazione di un disegno di legge, contenente ventitrè articoli, di integrazione della proposta del Ministro del tesoro. Il testo approvato dal Senato veniva trasmesso alla Camera dei deputati dove, in sede di Commissione del lavoro pubblico e privato, veniva esaminato congiuntamente ai disegni di legge di iniziativa parlamentare ivi presentati recanti i numeri 2854 e 3511. Ora, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, ci troviamo di fronte ad un nuovo testo composto di trentuno articoli, che cercherò di illustrare sinteticamente rilevando le novità in relazione a quanto era stato in questa sede già deciso.

L'articolo 1 si riferisce ai servizi di leva. Il riconoscimento viene esteso anche al servizio sostitutivo equiparato, nonché a quello di volontariato prestato nei paesi in via di sviluppo.

L'articolo 2 è pressochè identico al testo precedente già approvato dal Senato e riguarda la non necessità del requisito della cittadinanza italiana ai fini del trattamento di quiescenza e reversibilità.

L'articolo 3 riguarda l'arrotondamento al mese intero dei servizi utili ai sensi della legge n. 965 del 1965, riferimento che viene limitato al comma primo, lettera a), dell'articolo 3, probabilmente perchè l'estensione prevista dal Senato è già inclusa nella legge che riguarda tale argomento.

La normativa contenuta nell'articolo 4 è intesa a semplificare le procedure per le iscrizioni, conservando l'unico requisito della dipendenza da un ente iscrivibile agli istituti di previdenza.

L'articolo 5, aggiunto dalla Camera, rappresenta una novità e non ha riferimenti con il precedente testo approvato dal Senato. Tale articolo riguarda le opzioni, ovvero la possibilità di dipendenti di enti che hanno perduto la natura giuridica pubblica o di enti ed aziende che transitano a società private, per legge o per altri motivi, di optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza. L'articolo disciplina inoltre le modalità di applicazione della norma.

L'articolo 6 (ex articolo 5 del testo del Senato) riguarda i bilanci tecnici e le commissioni di studio, ed è praticamente analogo al precedente.

Anche l'articolo 7 (ex articolo 6 del testo del Senato) è analogo al precedente testo e riguarda i riscatti, con alcune facilitazioni in più a favore degli aventi titolo.

L'articolo 8 (ex articolo 7) riguarda i periodi riscattabili, ed è analogo al precedente già approvato dal Senato con qualche precisazione in più e con la previsione dei limiti minimi per non favorire assunzioni temporanee e fittizie.

L'articolo 9 (ex articolo 8) concerne la ricongiunzione, e le modifiche riguardano la facoltà dei dipendenti già iscritti alle Casse per un minimo di otto anni di richiedere la ricongiunzione in seguito al passaggio in enti privati di analoga attività, nonché la facoltà dei dipendenti di ruolo di richiedere la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1989, n. 29, dopo un anno di iscrizione alle Casse.

L'articolo 10 (ex articolo 9) riguarda le modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione, ed è pressochè identico al precedente.

L'articolo 11, aggiunto dalla Camera, si riferisce agli oneri per i riscatti e le ricongiunzioni. Il comma 1 regola i casi delle richieste a partire dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il comma 2 attribuisce al Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, la facoltà di aggiornamento dei coefficienti attuariali per il calcolo delle quote a carico degli enti e degli iscritti.

Gli articoli 12 e 13 (ex articolo 10) si riferiscono rispettivamente all'istituzione e al finanziamento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate e al trattamento per inabilità con una specificazione e regolamentazione migliore rispetto al testo approvato dal Senato.

L'articolo 14 (ex articolo 11) si riferisce ai trattamenti privilegiati ed è sostanzialmente identico al corrispondente articolo già approvato dal Senato.

L'articolo 15 (ex articolo 12) stabilisce che il trattamento provvisorio di pensione è attribuito - come già previsto nel testo precedente - nella misura del cento per cento.

L'articolo 16 è stato aggiunto dalla Camera e si riferisce all'indennità integrativa speciale da limitarsi ai lavoratori che si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età e che poi chiedono il collocamento a riposo prima di tale anno. Si tratta di una novità giustificata da ragioni perequative e di incoraggiamento alla permanenza in servizio.

L'articolo 17 (ex articolo 13 del testo del Senato) si riferisce allo *status* degli orfani ed è sostanzialmente analogo al testo del Senato.

L'articolo 18 (ex articolo 14 del testo del Senato) si riferisce alle pensioni indirette o di reversibilità. L'articolo 19 (ex articolo 15 del testo del Senato) regola l'indennità *una tantum* ed il cumulo dei servizi. L'articolo 20 (ex articolo 16 del testo del Senato) si occupa dei ricorsi amministrativi e comporta solo una lieve modifica di forma rispetto al testo del Senato.

L'articolo 21, aggiunto dalla Camera, riguarda i contratti di locazione di immobili urbani di proprietà delle Casse pensioni: qualora l'importo superi i 600 milioni, valore da aggiornarsi di anno in anno, il contratto va sottoposto al parere del Consiglio di Stato. L'articolo 22,

anch'esso aggiunto dalla Camera, contiene una novità finalizzata a snellire il lavoro, che si vuole organizzato per progetti a termine, coinvolgenti il personale, incentivato anche da compensi. L'articolo 23 (ex articolo 17 del testo del Senato) riguarda le convenzioni con l'INADEL per un più celere disbrigo del lavoro arretrato. La Camera, con l'evidente scopo di lasciare maggiori margini alle convenzioni, ha ritenuto opportuno di sopprimere il comma 2 dell'articolo 17 del testo del Senato.

L'articolo 24 (ex articolo 18 del testo del Senato) concerne il riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza. La novità introdotta dalla Camera dei deputati consiste principalmente nel fatto che il riordino degli istituti non viene più attuato tramite delega al Governo, bensì a mezzo di decreto del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. Peraltro i criteri ed i principi del riordinamento sono quelli già previsti dal testo approvato dal Senato. Viene di conseguenza soppresso l'articolo 19 del testo del Senato che riguardava appunto l'emanazione delle norme delegate.

L'articolo 25, aggiunto dalla Camera, non trova corrispondenza nel testo del Senato, in quanto si prefigge di fissare, in vece dei decreti governativi soppressi, le direttive di principio per il riordino degli istituti di previdenza. L'articolo 26 (ex articolo 20 del testo del Senato) regola le sovvenzioni agli iscritti in modo maggiormente articolato. L'articolo 27 (ex articolo 21 del testo del Senato) riguarda gli impieghi dei fondi patrimoniali. L'articolo 28 (ex articolo 22 del testo del Senato) concerne le anticipazioni tra le Casse ed è identico a quello da noi approvato.

L'articolo 29, con lievi modifiche, ricalca le disposizioni dell'articolo 23 del testo del Senato, che regola la composizione ed i compiti del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. La composizione è stata modificata potenziando la rappresentanza dei lavoratori, dei pensionati, dei rappresentanti degli enti locali e riducendo quella ministeriale. L'articolo 30, aggiunto dalla Camera, istituisce il comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. I motivi sono ovvi, se si vuol perseguire una maggiore incisività e celerità nell'intervento degli istituti medesimi. Con l'articolo 31, anch'esso aggiunto dalla Camera, viene ufficialmente riconosciuto agli istituti di patronato e di assistenza sociale il diritto di svolgere la loro attività all'interno degli uffici della direzione generale degli istituti di previdenza e di usufruire di supporti tecnici e dei servizi necessari a detta attività.

In conclusione, considerato che la materia, sia nella sostanza sia nella forma, è stata ampiamente approfondita e che il testo pervenuto dalla Camera rispetta, meglio precisandolo ed ampliandolo, quanto indicato dal Senato, ritenuto altresì che i motivi di urgenza dell'approvazione del disegno di legge sono di tutta evidenza e non possono essere sottovalutati, sono dell'opinione che la proposta in esame sia meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per l'esauriente esposizione che ha toccato i punti essenziali della questione. Anche il Governo è favorevole ad una approvazione in tempi brevi del provvedimento, in quanto esso prevede, mediante la riorganizzazione degli istituti di previdenza, alcune fondamentali misure di decentramento che rappresentano il punto nodale per ottenere uno snellimento delle procedure amministrative. Infatti, proprio il settore delle pensioni degli enti locali è uno di quelli che esigono una accelerazione nel disbrigo delle pratiche che, senza un'opera di decentramento, non potrà verificarsi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che il termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti sia quello delle ore 12 di mercoledì 17 luglio 1991.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA